



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

III CCP “Vigilanza sul Pluralismo dell’Informazione”

*Presentazione emendamenti alla PL 210 del 30 ottobre 2014 “**Legge Quadro a sostegno del pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale**” (Testo base scelto nella seduta n.13 del 30 gennaio 2015 a seguito dell’esame abbinato con la Proposta di Legge n 211 del 30 ottobre 2014 concernente: “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di diritto alla libertà, al pluralismo e all’indipendenza dell’informazione pubblica e istituzionale”).*

Il consigliere DAVIDE BARILLARI ha presentato il giorno 03/03/2015
alle ore 9.55 numero 98 emendamenti alla PL 210/2014.

Segreteria della Commissione





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Il titolo della legge viene sostituito da:

“Testo unico delle leggi regionali in materia di diritto alla liberta', al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica ed istituzionale”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Il titolo della legge viene sostituito da:

**“Testo unico a sostegno del pluralismo e dell’indipendenza
dell’informazione e della comunicazione pubblica ed istituzionale”**

Cons. Davide Barillari



2 *



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, il comma 1 viene sostituito con il seguente:

“ La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione Italiana, degli articoli 19 e 29 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), degli articoli 6 e 7 del Trattato dell'Unione Europea, dell'articolo 11 della Carta di Nizza e dell'articolo 6 comma 4 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.

La Regione Lazio garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini.

La Regione Lazio sostiene e promuove le esperienze, i progetti e le bestpractices che producono dal basso contenuti informativi di qualità, spostando il baricentro da una società iperconsumistica fondata su un tipo di informazione egemonica monodirezionale ad una società di natura altamente cognitiva, nella quale l'intelligenza collettiva possa sia autoprodurre che fruire, grazie al web, di un'informazione libera, indipendente e molecolare.

La Regione Lazio riconosce i diritti digitali del cittadino, ossia la libertà degli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi informatici ed elettronici connessi in rete”

Cons. Davide Barillari

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma - tel. 06.65937060 06.65932965
FAX 06.65932037 06.65932910
e mail: gruppom5s@regione.lazio.it
<http://www.lazio5stelle.it>



3



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole “comunicazione regionali” seguono le seguenti parole:

“ La Regione Lazio garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed indipendente, riconoscendo l'informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero come diritti irrinunciabili dei cittadini”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole “comunicazione regionali” seguono le seguenti parole:

“La Regione Lazio sostiene e promuove le esperienze, i progetti e le bestpractices che producono dal basso contenuti informativi di qualità, spostando il baricentro da una società iperconsumistica fondata su un tipo di informazione egemonica monodirezionale ad una società di natura altamente cognitiva, nella quale l'intelligenza collettiva possa sia autoprodotte che fruire, grazie al web, di un'informazione libera, indipendente e molecolare”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole "comunicazione regionali" seguono le seguenti parole:

"La Regione Lazio riconosce i diritti digitali del cittadino, ossia la libertà degli individui di agire liberamente per mezzo di dispositivi informatici ed elettronici connessi in rete"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 viene sostituito con il seguente:

“1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'articolo 1 con interventi diretti a favorire:

- a) che l'informazione regionale, in ogni sua forma e su ogni mezzo comunicativo nel quale viene propagata, possa garantire il massimo livello di indipendenza e pluralismo.
- b) che sia garantita, in attuazione dell'articolo 6 comma 6 dello Statuto, la parità di accesso tra uomini e donne ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
- c) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di trasparenza intesa come fruibilità e accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati formati, prodotti e raccolti;
- d) il sostegno e la promozione di studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie
- e) la promozione della sperimentazione di piattaforme e che adottino sistemi aperti di archiviazione e di pubblicazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione;
- f) l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove forme di comunicazione autoprodotta in rete, nonché al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione istituzionale e pubblica;
- g) la promozione di progetti nelle scuole volti a favorire la conoscenza e l'uso corretto dei media e della rete, nonché al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica;






Gruppo Consiliare
Regione Lazio

- h)** la conoscenza del Lazio e della sua identità a livello nazionale e internazionale;
- i)** la costante interazione comunicativa con le comunità del Lazio residenti all'estero;
- l)** la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;
- m)** la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni, fondato sulla qualità dell'informazione
- n)** la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;
- o)** l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;
- p)** l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;
- q)** lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti nel Lazio, di seguito denominate "imprese editoriali locali", che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;
- r)** la rimodulazione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), per ottimizzare e migliorare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.
- s)** tutte le forme di libera autogestione nella produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che si oppongono all'utilizzo dei mezzi di comunicazione per orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche.”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 dopo le parole "con interventi diretti a favorire:"
seguono le seguenti parole:

"a) che l'informazione regionale, in ogni sua forma e su ogni mezzo comunicativo nel quale viene propagata, possa garantire il massimo livello di indipendenza e pluralismo"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, comma 1 le parole "il sostegno all'editoria, alle agenzie di stampa, alle emittenti televisive e radiofoniche locali private, alla distribuzione locale e i punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonche' quella distribuita per abbonamento" sono abrogate.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, comma 1 le parole "in entrata e in uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili di investimento e di intervento" sono abrogate.

Cons. Davide Barillari



10 x

do



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 le parole “ la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi”

sono sostituite dalle parole “la promozione della la sperimentazione di piattaforme e che adottino sistemi aperti di archiviazione e di pubblicazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dell'informazione”

Cons. Davide Barillari



10 *

11



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 le parole "l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio"

sono sostituite dalle parole "l'organizzazione e promozione di corsi di formazione e aggiornamento nel settore della comunicazione, con specifico riferimento alle forme di comunicazione autoprodotta in rete, al linguaggio, alla tutela/educazione dei minori nonche' al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione istituzionale e pubblica"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 dopo le parole "l'uso corretto dei media e della rete"
sono aggiunte le parole ", nonché al pluralismo e all'indipendenza dell'informazione pubblica"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 le parole

“la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un qualificato rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni”

sono sostituite dalle parole

“la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un rapporto informativo e di partecipazione tra cittadini e istituzioni, fondato sulla qualità dell'informazione”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 le parole

“con strumenti flessibili di intervento e”

sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, il comma 1 le parole

“l’istituzione e il disciplinamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.”

sono sostituite dalle parole

“il disciplinamento e la ridefinizione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), al fine di ottimizzare e migliorare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole

“in materia di comunicazione.”

sono aggiunte le parole

“tutte le forme di libera autogestione nella produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che si oppongono all'utilizzo dei mezzi di comunicazione per orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 2, comma 1, dopo le parole

“in materia di comunicazione.”

sono aggiunte le parole

“tutte le forme di produzione/propagazione indipendente delle informazioni, che tutelino ogni forma di comunicazione che non abbia lo scopo di orientare e condizionare l'evoluzione della società, i rapporti di forza, le scelte economiche e politiche”

Cons. Davide Barillari





All'attenzione del
Presidente della III CCP
Giuseppe Emanuele Cangemi

**Emendamento alla PL 210 del 30 Ottobre 2014 concernente:
"LEGGE QUADRO A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE"**

Dopo l'articolo 2, si aggiunge il seguente articolo:

**Art. 2 bis
(coefficienti di definizione per la verifica della qualita' dell'informazione regionale)**

La Regione Lazio promuove la creazione di contenuti informativi distribuiti nell'ecosistema dell'informazione regionale, compresi i contenuti generati dalle esperienze di giornalismo collaborativo (ossia la "partecipazione attiva" dei lettori), che si caratterizzano con un alto tasso qualitativo.

La qualità di un contenuto giornalistico si può specificare per:

- **METODO UTILIZZATO:** un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto più esso sarà stato prodotto con metodo giornalistico di natura professionale: verifica dell'affidabilità delle fonti, rigore metodologico, stretto raccordo con il fatto oggettivo piuttosto che una valutazione soggettiva.
- **TIPOLOGIA DEL CONTENUTO:** a valori bassi di tipologia di contenuto corrisponde un contenuto di tipo gossip/generalista; a valori più alti, invece, la corrispondenza con contenuti di tipo cultura, scienza e cronaca-politica. I contenuti sono riferiti in prevalenza alle problematiche e alle specificità del territorio regionale.
- **GARANZIA DI PLURALISMO:** un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto maggiore sarà il tasso di pluralismo interno della testata che lo distribuisce, cioè quanto maggiore sarà lo spazio dedicato dalla testata a voci diversamente collocate politicamente/culturalmente.
- **LIVELLO DI INTERAZIONE CON I LETTORI:** possibilità di pubblicare online commenti dei fruitori dell'informazione stessa, sia per verificarne i contenuti tramite l'intelligenza collettiva e il fact-checking, e sia al grado di interazione che si instaura direttamente con il giornalista/autore.
- **PUBBLICITA':** considerando la possibile influenza che sponsor ed inserzioni pubblicitarie hanno sul contenuto degli articoli e sulle scelte redazionali, la misura del numero di inserzioni è un buon indicatore di qualità. Un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto minore sarà il numero di inserzioni pubblicitarie della testata.





- **ACCESSIBILITA'** del mezzo informativo: questo indicatore di qualità ha a che vedere con la tecnologia di distribuzione. Un contenuto sarà tanto più di qualità, quanto maggiore sarà il tasso di accessibilità del mezzo che distribuisce il contenuto stesso, cioè quanto maggiore è la garanzia di fruibilità anche per chi ha ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica.
- **UTILITA' SOCIALE:** la scelta dei contenuti è rilevante se vengono trattate questioni rilevanti e di forte impatto sociale (discriminazioni di genere, nonviolenza, solidarietà ed integrazione delle minoranze, difesa dei diritti umani e dell'infanzia, legalità e lotta alla mafia, ecc), e vengono promosse campagne informative ed educative verso i cittadini

Il valore ricavato dalla misura del contenuto sulle sette dimensioni definite qui sopra ed opportunamente pesate, rappresenta il coefficiente di qualità del contenuto stesso.

Un contenuto sarà tanto più di qualità informativa, quanto più esso si discosterà dall'origine dell'asse della tipologia.

BARIUCCI 





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

Art. 2 ter
(diritto del cittadino alla fruizione di un'informazione indipendente e pluralista)

Un sistema informativo è pluralista quando consente ad un numero indeterminato di soggetti di partecipare all'esercizio della funzione informativa.

Il diritto all'informazione indipendente e pluralista e' considerato dalla Regione Lazio un diritto sociale e collettivo, rispetto al quale i cittadini possono avanzare determinate pretese affinché le istituzioni pubbliche agiscano per tutelare il diritto stesso, ed in particolare:

1. Diritto alla personalità (diritto al nome, all'immagine ed alla riservatezza)
 - Diritto di rettifica (rettificare informazioni false, diritto all'onore)
 - Diritto di replica
 - Diritto alla tutela dei minori
2. Diritto al pluralismo e alla trasparenza, chiarezza sulle fonti di finanziamento, diritto ad un'informazione pluralista settoriale all'interno dei vari settori della comunicazione;
3. Materia pubblicitaria:
 - diritto ad un'adeguata limitazione della pubblicità;





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

- diritto ad un'informazione libera, svincolata e non condizionata dalla pubblicità
 - diritto ad una pubblicità non ingannevole
4. Diritto a fruire di un servizio pubblico che garantisca il pluralismo interno.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

**Art. 2 quater
(doveri del servizio pubblico a fornire informazione indipendente e pluralista)**

Il servizio pubblico e' tenuto a rispondere a precisi criteri di pluralismo interno, ossia di imparzialita' e di obbligo di apertura del mezzo alle diverse tendenze sociali, politiche, culturali e religiose.

La qualita' dell'informazione deve essere il primo obiettivo per evitare l'utilizzo di stereotipi e semplificazioni, e fornire quindi un'informazione completa e indipendente.

Il servizio pubblico ha il dovere di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia per la fruizione dei contenuti, che per la loro produzione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo


**Art. 2 quinquies
(doveri della Regione Lazio nel verificare il rispetto del principio pluralista e la qualità dell'informazione)**

La Regione Lazio attua il principio pluralistico, garantendo ai cittadini un servizio informativo regionale di qualità, non basato unicamente sull'audience e sugli investimenti pubblicitari, in modo da evitare qualsiasi nesso causale tra comportamenti antisociali/discriminatori o violenti e bassa qualità dell'informazione radiotelevisiva.

La Regione Lazio si impegna a sostenere un sistema informativo pluralista che consenta ad un numero indeterminato di soggetti di partecipare all'esercizio della funzione informativa.

Inoltre garantisce che il maggior numero di soggetti privati abbia accesso al mercato dell'informazione, sollecitando il rispetto del pluralismo interno e la garanzia del massimo pluralismo esterno.

La Regione Lazio monitora la qualità dell'informazione regionale per evitare monopoli informativi, posizioni dominanti e concentrazioni di potere nella produzione e nella distribuzione dell'informazione.





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

La Regione Lazio sostiene la necessita' di una produzione audiovisiva di qualita' e la regolamentazione dei contenuti che perseguano obiettivi di interesse generale, quali la liberta' di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialita', la diversita' culturale e linguistica, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 2 viene aggiunto il seguente articolo

Art. 2 sexies

(riconoscimento dei diritti digitali del cittadino)


La Regione Lazio riconosce l'importanza dei diritti digitali, ossia:

1. RICONOSCIMENTO E GARANZIA DEI DIRITTI

Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dai documenti internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalle costituzioni e dalle leggi. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

2. DIRITTO DI ACCESSO

Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda sistemi operativi, software e applicazioni. L'effettiva tutela del diritto di accesso esige adeguati interventi pubblici per il superamento di ogni forma di divario digitale - culturale, infrastrutturale, economico - con particolare riferimento all'accessibilità delle persone con disabilità.





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

3. NEUTRALITA' DELLA RETE

Ogni persona ha il diritto che i dati che trasmette e riceve in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

La neutralità della Rete, fissa e mobile, e il diritto di accesso sono condizioni necessarie per l'effettività dei diritti fondamentali della persona. Garantiscono il mantenimento della capacità generativa di Internet anche in riferimento alla produzione di innovazione.

Assicurano ai messaggi e alle loro applicazioni di viaggiare online senza discriminazioni per i loro contenuti e per le loro funzioni.

4. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. I dati personali sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati identificativi dei dispositivi e le loro ulteriori elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa. I dati possono essere raccolti e trattati solo con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati personali con finalità anche indirettamente discriminatorie.

5. DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE INFORMATIVA

Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano. Le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali. La conservazione dei dati deve essere limitata al tempo necessario, tenendo conto del principio di finalità e del diritto





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

all'autodeterminazione della persona interessata.

6. INVIOLEABILITÀ DEI SISTEMI E DOMICILI INFORMATICI

Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l'accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet o simultaneamente su dispositivi personali e, in copia, su elaboratori remoti, nonché l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica.

7. TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI

Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

8. DIRITTO ALL'IDENTITÀ

Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità. La sua definizione riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet. La definizione di un'identità in Internet da parte dell'amministrazione pubblica deve essere accompagnata da adeguate garanzie.

9. ANONIMATO

Ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare un interesse pubblico e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

Nei casi previsti dalla legge e con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria l'autore di una comunicazione può essere identificato quando sia necessario per garantire la dignità e i





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

diritti di altre persone.

10. DIRITTO ALL'OBLIO

Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque ha diritto di conoscere tali casi e di impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.


11. DIRITTI E GARANZIE DELLE PERSONE SULLE PIATTAFORME

I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, favoriscono, nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

12. SICUREZZA IN RETE

La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone.

Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero; deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti negativi.





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

13. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE

Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. La dimensione culturale ed educativa di Internet costituisce infatti elemento essenziale per garantire l'effettività del diritto di accesso e della tutela delle persone. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. Il diritto all'uso consapevole di Internet è fondamentale perché possano essere concretamente garantiti lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva; il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla Rete tra attori economici, istituzioni e cittadini; la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

14. CRITERI PER IL GOVERNO DELLA RETE

Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti sia a livello nazionale che internazionale. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. La costruzione di un sistema di regole deve tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione, della molteplicità di soggetti che operano in Rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale. La gestione della Rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati. L'accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati.





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2 vengono abrogate le seguenti parole:

“radio”, “/applicazione”, “apple/android”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 2 prima delle parole "testate giornalistiche online" vengono aggiunte le seguenti parole:

"blog, portali informativi e"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 3, nel comma 2 le parole

“ h) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;

i) sponsorizzazioni”

vengono abrogate.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 3, nel comma 2, dopo le parole

“g) stampa periodica regionale e locale”

vengono aggiunte le parole

- “ i) tv comunitarie, intese come laboratori sociali autogestiti di produzione di informazione locale indipendente, senza fini di lucro
l) media attivismo, inteso come forme creative e partecipative di utilizzo multimediale dei sistemi della comunicazione”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 3, nel comma 2, dopo le parole

“comunicazione e relazione con il pubblico.”

vengono aggiunte le parole

“ , fondata su criteri oggettivi e verificabili relativi al pluralismo dell'informazione stessa.”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 3, dopo le parole

“sviluppare il pluralismo”

vengono aggiunte le parole

“, l'indipendenza dell'informazione”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 4, dopo le parole

“sulla base dei seguenti criteri:”

vengono aggiunte le parole

“a) preferenza alle iniziative volte a promuovere l’effettiva e verificabile qualità dell’informazione prodotta, in relazione a principi di pluralismo ed indipendenza”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 3, nel comma 4, le parole
“e in generale delle nuove cittadinanze;”

vengono abolite

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 1, la parola

“qualificazione”

viene sostituita dalla parola

“qualifica”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 4, nel comma 1, dopo la parola

“occupazione”

viene aggiunta la parola

“non precaria”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 4, nel comma 2, dopo la parola

“parere”

viene aggiunta la parola

“vincolante”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole

“occupazione giovanile e femminile”

vengono aggiunte le parole

“in forme non precarie”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera d viene sostituita integralmente da:

“d) incoraggiare, la diffusione di modalità ispirate ai principi di libera condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera e viene abrogata

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera f viene sostituita da

f) sostenere il coordinamento di reti di emittenti su base regionale, che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, unicamente per casi di emergenza sanitaria regionale o casi di alta rilevanza sociale o ambientale;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera h viene abolita

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera i viene sostituita da

i) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione regionale, favorendone la creazione attraverso reti indipendenti di mediattivisti e progetti collaborativi senza fini di lucro;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera l viene sostituita da

l) agevolare la costruzione di piattaforme aperte e sistemi editoriali basati su open data che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera m viene sostituita da

m) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale e su ogni canale informativo libero, nel rispetto del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera o viene sostituita da

o) sostenere le librerie dei piccoli centri, quali presidio culturale capillare sul territorio, insieme ai circuiti di diffusione gratuita dell'informazione, quali le biblioteche pubbliche e le emeroteche;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, la lettera p viene sostituita da

p) promuovere e qualificare le pubblicazioni anche online di interesse regionale e locale;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole “compresi prodotti di informazione locale”

sono aggiunte le parole

- r) sviluppare tutti gli strumenti, le procedure e gli atti necessari a monitorare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione
- s) coordinare attività ed iniziative rivolte alla riduzione del digital divide e all'aumento del livello della connettività in tutto il territorio regionale
- t) sostenere i giornalisti indipendenti che producono, spesso in seria difficoltà rispetto alle imposizioni delle direzioni editoriali, esperienze di informazione molecolare, informazione liquida e modelli sostenibili di autogenerazione del flusso informativo dal basso (tv di strada, reporters without borders, free reporters).
- u) promuovere con iniziative ed atti il riavvicinamento fra cultura e comunicazione
- v) sostiene lo sviluppo dei diritti digitali dei cittadini della Regione Lazio, impegnandosi nel sostenere lo sviluppo normativo in tale senso

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

r) sviluppare tutti gli strumenti, le procedure e gli atti necessari a monitorare l'indipendenza e il pluralismo dell'informazione

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole “compresi prodotti di informazione locale”

sono aggiunte le parole

s) coordinare attività ed iniziative rivolte alla riduzione del digital divide e all'aumento del livello della connettività in tutto il territorio regionale

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

t) sostenere i giornalisti indipendenti che producono, spesso in seria difficoltà rispetto alle imposizioni delle direzioni editoriali, esperienze di informazione molecolare, informazione liquida e modelli sostenibili di autogenerazione del flusso informativo dal basso (tv di strada, reporters without borders, free reporters).

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole “compresi prodotti di informazione locale”

sono aggiunte le parole

u) promuovere con iniziative ed atti il riavvicinamento fra cultura e comunicazione

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 4, nel comma 2, dopo le parole "compresi prodotti di informazione locale"

sono aggiunte le parole

v) sostiene lo sviluppo dei diritti digitali dei cittadini della Regione Lazio, impegnandosi nel sostenere lo sviluppo normativo in tale senso

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 1, le parole "edite unicamente sulla rete internet"

sono sostituite dalle parole

online

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 1, dopo la parola “giornalistici”

sono aggiunte le parole

“indipendenti”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, dopo le parole "imprese radiotelevisive private"
sono aggiunte le parole

“, escludendo ogni forma contrattuale precaria e temporanea, ed escludendo contratti in subappalto delle funzioni e dei servizi principali;”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, lettera f, la parola "30"

e' sostituita dalla parola

"20"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 3, lettera g, le parole “, anche con contratto a tempo parziale”
sono abrogate

Cons. Davide Barillari



54



Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 5, nel comma 4, dopo la parola "parere"
e' aggiunta la parola
"vincolante"

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, ~~depo~~ la lettera a viene sostituita da

a) convenzioni con le società di telecomunicazione, con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e con altri soggetti nonprofit attivi nel campo della comunicazione indipendente;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, le parole

- b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;
- c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;
- d) messa a disposizione di piattaforme idonee;

sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 6, nel comma 1, la lettera e e' sostituita da

b) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali aperte ed indipendenti e fornire dati utili sui flussi di comunicazione, con particolare riferimento alla qualita' e all'indipendenza dell'informazione regionale.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 6 si aggiunge il seguente articolo aggiuntivo

Art.6 bis (osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione)

1. La Regione Lazio istituisce l'osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione, quale strumento aperto, partecipativo e sede di valutazione finalizzato a:
 - a) monitorare le fonti di informazione a carattere regionale definite all'art. 8
 - b) vigilare sulla trasparenza di tutti i portatori di interesse coinvolti nella proprieta' del mezzo di informazione
 - c) valutare i bilanci dei soggetti per evidenziare contributi privati e pubblici
 - d) collaborare e dialogare con le strutture analoghe (Corecom, Agcom, ecc), valutando la possibilita' di avviare relazioni dirette di collaborazione con altri soggetti istituzionali quali FNSI e Ordine dei Giornalisti.
2. L' osservatorio predispone una relazione annuale che viene presentata alla commissione consiliare competente, in merito a:
 - mappatura dell'intero panorama informativo per quanto riguarda i soggetti che agiscono sul territorio regionale o si occupano di tematiche a carattere locale
 - indipendenza delle fonti informative e relazioni dirette e indirette con soggetti politici ed economici
 - qualita', completezza e pluralismo dell'informazione fornita dai soggetti informativi
3. Tramite un bando pubblico, possono candidarsi a partecipare gratuitamente tutti i cittadini che per esperienza e competenza svolgono un ruolo attivo, verificabile e riconosciuto nella produzione o nella diffusione di informazione.

I candidati dovranno inviare un curriculum vitae che dimostri l'esperienza pluriennale nel settore.






Gruppo Consiliare
Regione Lazio

La selezione dei membri dell'osservatorio avviene tramite estrazione casuale di 11 partecipanti tra tutti i candidati ritenuti idonei per competenze.

L'incarico e' gratuito e temporaneo, e ha durata annuale. L'osservatorio si rinnova completamente tramite una nuova estrazione casuale dalla quale sono esclusi i membri che hanno preso parte alla composizione precedente dell'osservatorio.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 7, nel comma 1, le parole

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.

sono sostituite da

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione, al fine di poter disporre di strumenti flessibili di intervento, per le finalità indicate all'articolo 1.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 7, dopo le parole

per le finalità indicate all'articolo 1.

sono aggiunte le parole

2. La Regione promuove progetti di soggetti nonprofit e di enti universitari che sviluppano la convergenza multimediale, ossia la capacità di piattaforme di reti differenti per trasportare tipi di servizi essenzialmente simili, o la fusione di strumenti di consumo/produzione dell'informazione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 7, le parole

2. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;

sono sostituite dalle parole

3. La Regione sostiene e promuove iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati presso Università in convenzione con la Regione Lazio, volti al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 7, le parole

4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la conoscenza degli organi di informazione stampata, radiotelevisiva e telematica nelle scuole, con l'obiettivo di formare nuovi pubblici consapevoli.

sono sostituite dalle parole

4. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con gli organismi scolastici, la promozione di progetti di mediattivismo e produzione indipendente di informazione nelle scuole, con l'obiettivo di formare cittadini impegnati a sperimentare attivamente e collettivamente forme di autogestione della comunicazione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 1, le parole

Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche

sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 1, le parole
alle associazioni del Lazio in Italia e all'estero
sono abrogate

Cons. Davide Barillari



65



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 9, comma 2, dopo le parole

assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini

sono aggiunte le parole

facendosi garante dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione fornita dall'istituzione regionale;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, dopo le parole

e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo

sono aggiunte le parole

in modalita' trasparente;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


All'articolo 9, comma 2, le parole

i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

sono sostituite dalle parole

i cittadini;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, le parole

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;

sono sostituite dalle parole

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi di pluralismo dell'informazione;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

All'articolo 9, comma 2, le parole

oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa del Lazio,

sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


L'articolo 10 viene sostituito da

Art. 10

(Attività di informazione e promozione del territorio)

La Giunta regionale, previa parere della commissione competente, sviluppa forme di informazione dei grandi eventi, soprattutto di carattere sociale e ambientale, che contribuiscano alla conoscenza del Lazio.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

L'articolo 11 viene sostituito da

Art. 11.

(Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale)

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative interne, che definiscano un unico Ufficio Stampa Istituzionale. . L'attività giornalistica svolta non deve essere inserita in una struttura che risponda alla Segreteria Generale, alla Giunta o al Consiglio regionale, ma deve essere indipendente rispetto all'attività politica e rappresentare solo le posizioni istituzionali.

La contrattualistica è prevista dalla legge 150/2000 e non deve coincidere nel suo inizio e nel suo termine con la vita della legislatura. La selezione avviene attraverso un bando pubblico e una selezione secondo criteri di trasparenza e merito professionale. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita prioritariamente da dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle strutture amministrative di cui al comma 1.

3. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'articolo 9 della legge 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. Dovranno essere pubblicate sul sito del consiglio regionale le competenze (curriculum vitae) e la retribuzione percepita di tutti i componenti dell'Ufficio Stampa.

4. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti






Gruppo Consiliare
Regione Lazio

5. Ogni attività' di informazione e comunicazione istituzionale dovrà' riportare espressamente le posizioni delle diverse forze di opposizione.

Cons. Davide Barillari



72

73



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, il comma 1, viene sostituito da

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite strutture amministrative interne, che definiscano un unico Ufficio Stampa Istituzionale. . L'attività giornalistica svolta non deve essere inserita in una struttura che risponda alla Segreteria Generale, alla Giunta o al Consiglio regionale, ma deve essere indipendente rispetto all'attività politica e rappresentare solo le posizioni istituzionali.

La contrattualistica e' prevista dalla legge 150/2000 e non deve coincidere nel suo inizio e nel suo termine con la vita della legislatura. La selezione avviene attraverso un bando pubblico e una selezione secondo criteri di trasparenza e merito professionale. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita prioritariamente da dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, il comma 3, viene abrogato

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Nell'articolo 11, comma 4, dopo le parole

si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria

vengono aggiunte le parole

Dovranno essere pubblicate sul sito del consiglio regionale le competenze (curriculum vitae) e la retribuzione percepita di tutti i componenti dell'Ufficio Stampa.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Nell'articolo 11, comma 5, dopo le parole

e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.

Sono aggiunte le parole

5. Ogni attività di informazione e comunicazione istituzionale dovrà riportare espressamente le posizioni delle diverse forze di opposizione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 11, comma 5, le parole

e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.

vengono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente articolo aggiuntivo

Art. 11 bis (Strumenti di partecipazione democratica dei cittadini)


1. La Regione Lazio sostiene l'importanza di utilizzare piattaforme di democrazia diretta che possano permettere a tutti i cittadini residenti nel territorio regionale, di poter partecipare attivamente nella scrittura dal basso di un atto legislativo.

Tale proposta, discussa, elaborata e votata dalla comunita' di cittadini digitali, verra' portata nelle commissioni competenti per l'opportuna discussione e calendarizzazione in aula.

La Regione Lazio promuove un'analisi di tutti i media civici esistenti, con l'obiettivo di identificare quello piu' sicuro, affidabile ed adatto ad un'iterazione partecipativa fra i cittadini della Regione Lazio e l'istituzione del Consiglio Regionale.

La Regione Lazio predisporre una piattaforma di edemocracy entro 90 giorni dalla promulgazione di questa legge, definendo tramite delibera di Giunta, le modalita' e i tempi di attivazione.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 12, comma 1, le parole
"istituisce e"
sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Nell'articolo 13, comma 1, le parole

“sentita la competente commissione consiliare permanente ”

sono sostituite dalle parole

“sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare permanente “

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Nell'articolo 13, comma 2, le parole

“ sono scelti tra soggetti ”

sono sostituite dalle parole

“sono scelti attraverso un bando pubblico tra soggetti incensurati”

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 13, comma 4, le parole

“4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Co.re.com. che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.”

sono sostituite dalle parole

“4. Il Co.re.com. è costituito con decreto del Presidente della Regione. I componenti restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata della legislatura e non sono rieleggibili. “

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 15, comma 1, lettera e, la parola
regionali
e' sostituita da
regionale

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio


Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 15, comma 1, lettera c, la parola
direttivi
e' abolita

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 17, comma 3, le parole

Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.

Sono abrogate

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 18, comma 1, le parole
cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali

Sono sostituite dalle parole

cura i rapporti istituzionali con gli organi regionali, partecipando quando disponibile alle audizioni
della commissione consiliare competente in vigilanza e pluralismo dell'informazione

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 20, comma 1, le parole
quarantacinque

Sono sostituite dalle parole

trentacinque

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 20, comma 1, le parole

venti

Sono sostituite dalle parole

quindici

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 23, comma 2, lettera o, dopo le parole
valorizzazione delle differenze di genere;

vengono aggiunte le parole

o) promuove la qualita', l'indipendenza e il pluralismo dell' informazione

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO


alla PDL 210/2014

Nell'articolo 23, comma 2, lettera o, dopo le parole
valorizzazione delle differenze di genere;

vengono aggiunte le parole

o) partecipa all' osservatorio regionale sull'indipendenza e sulla qualita' dell'informazione

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione


EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera a, le parole
per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

vengono abolite

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera b, le parole

b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Consiglio regionale, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali delle associazioni femminili e degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;

vengono sostituite dalle parole

b) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, delle confessioni religiose, degli enti e delle associazioni culturali, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali, degli organismi di pari opportunità, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale in ambito regionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dal contratto di servizio di cui al comma 3;

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

Nell'articolo 31, comma 1, lettera d, dopo le parole

garantendo l'accesso del pubblico agli stessi

sono aggiunte le parole

in formato aperto e gratuito

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

L'articolo 32, s' è sostituito integralmente con

Art. 32

(Compiti della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione)

1. La Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione di cui all'articolo 34 dello Statuto, di seguito denominata Commissione, svolge funzioni di monitoraggio e di vigilanza sulla obiettività, completezza, indipendenza, qualità ed imparzialità dell'informazione resa dagli operatori del sistema integrato delle comunicazioni, come definiti all'articolo 3 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo regionale trasmette alla Commissione, con cadenza bimestrale, i dati relativi all'attività svolta con riferimento ai compiti ad essa attribuiti dalla presente legge. La Commissione, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, segnala al Co.re.com i casi di inosservanza da parte della concessionaria del servizio pubblico regionale degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal contratto di servizio regionale.
3. La Commissione vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di accesso alla programmazione di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) sulla base dei dati trasmessi ai sensi del comma 2.
4. La funzione di monitoraggio di cui al comma 1 ha carattere di permanenza ed è svolta dalla Commissione anche attraverso l'attivazione di forme di collaborazione e di coordinamento permanente con il Co.re.com e con le altre forme di monitoraggio della qualità dell'informazione previste dalla presente legge.

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Nell'articolo 34, comma 1, la parola

biennale

e' sostituita con la parola

annuale

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014


Dopo l'articolo 34, e' inseguito il seguente articolo aggiuntivo

Art. 34 bis
(Clausola valutativa)

La Giunta regionale, in conformita' all'articolo 7 comma 2 lettera b della legge regionale 28 dicembre 2006 n.27, con cadenza annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

- a) obiettivi previsti dalla presente legge
- b) ai risultati degli interventi effettuati

Cons. Davide Barillari





Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Al Presidente della III Commissione

EMENDAMENTO

alla PDL 210/2014

L' articolo 35 e' abolito

Cons. Davide Barillari

